



NORME SANITARIE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA RASSEGNA ZOOTECNICA

(fatte salve nuove disposizioni/divieti Regionali Nazionali o Comunitari)

134^ Lombardia Carne - Rovato 5 - 6 e 7 aprile 2025

Le rassegne Zootecniche sono soggette alla verifica, da parte del competente Distretto Veterinario dell'A.T.S. di Brescia, del rispetto e del mantenimento dei requisiti strutturali e gestionali previsti, con particolare riferimento al capitolo 2.4.1 "Requisiti delle stalle di transito, fiere, mostre e mercati" del Manuale Operativo per la gestione del sistema di identificazione e registrazione di cui al Decreto 7 marzo 2023 e i requisiti sanitari sono applicati in ragione delle specie detenute nonché della durata degli eventi, a norma del Decreto Legislativo 134/2022 del Decreto Legislativo 136/2022, del Decreto del Ministero della Salute 2 maggio 2024 e nel rispetto del Regolamento UE 429/2016 e smi e dei relativi Regolamenti delegati.

A tale fine gli animali dovranno essere sottoposti a controllo Veterinario all'atto dell'introduzione nel recinto fieristico o secondo le modalità indicate dal competente Distretto Veterinario; i proprietari sono tenuti a favorire tale controllo munendo gli animali di idonei mezzi di contenimento.

Tutti gli automezzi autorizzati per il trasporto degli animali devono, prima del carico, essere puliti, lavati e disinfettati (parte IV Titolo 1 capo 3 sezione 1, articolo 125 del Reg (UE) 2016/429 e smi).

Il codice identificativo dell'Ente Fiera da indicare sul documento di accompagnamento (ex mod. 4) o sulle certificazioni internazionali è: IT166BS01M

L'organizzazione della manifestazione dovrà assicurare il benessere degli animali nel rispetto delle caratteristiche etologiche delle diverse specie. Le modalità di detenzione e accudimento degli animali, oltre a garantirne il benessere, dovranno impedirne la fuga. E' assolutamente vietato arrecare agli animali dolore, sofferenze o lesioni inutili.

L'organizzazione della manifestazione dovrà a tal fine garantire la disponibilità di un servizio veterinario dedicato agli interventi urgenti e alle attività di cura agli animali ove necessari.

BOVINI (comprese le specie *Bos indicus*, *Bison bison* e *Bubalus bubalis*):

I bovini partecipanti alla rassegna devono essere correttamente identificati ai sensi del Decreto Legislativo 134/2022, in applicazione del Regolamento (UE) 2016/429, del Regolamento (UE) 2021/520 con particolare riferimento all'articolo 20, registrati in anagrafe zootecnica con le relative movimentazioni in conformità al Decreto 7 marzo 2023 e sottoposti presso lo stabilimento di origine a visita clinica da parte del veterinario ufficiale.

Animali da ingrasso

- Se provenienti da Province o Regioni con status di indennità approvato dal Reg (UE) 2021/620 e smi, devono:

ATS Brescia – Sede Legale: *viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia*

Tel. 030.38381 - www.ats-brescia.it

Posta certificata: protocollo@pec.ats-brescia.it

Codice Fiscale e Partita IVA: 03775430980



- provenire da allevamenti da ingrasso INDENNI da Tubercolosi, Brucellosi e Leucosi Bovina Enzootica, oppure
 - provenire da allevamenti da ingrasso dove sono stati introdotti soltanto capi provenienti da allevamenti INDENNI.
- E' ammessa l'introduzione presso la manifestazione fieristica di bovini che provengono da allevamenti INDENNI da Tubercolosi, Brucellosi e Leucosi bovina siti in Province o Regioni non riconosciute indenni da Tubercolosi e/o Brucellosi esclusivamente:
- nel rispetto delle disposizioni del Decreto del Ministero della Salute 2 maggio 2024, Allegati 1b e 2b e
 - a condizione che i bovini siano stati sottoposti da non più di 30 gg a prova tubercolinica negativa, se di età superiore a 6 settimane e esame sierologico negativo per Brucellosi, se di età superiore a 12 mesi e
 - a condizione che detti animali siano collocati in appositi spazi nettamente separati dagli altri animali in modo tale che non possano entrarvi in contatto e che detti spazi siano adeguatamente puliti e disinfettati prima dell'introduzione di altri capi e
 - a condizione che siano movimentati direttamente verso l'allevamento di provenienza oppure che, se movimentati dalla fiera a un allevamento da ingrasso situato sul territorio lombardo o verso altro territorio indenne, siano successivamente movimentati solo per invio diretto a stabilimenti di macellazione.

Il documento di accompagnamento (firmato/validato dal Veterinario Ufficiale, in conformità al Decreto Legislativo 134/2022) deve recare, oltre all'esito favorevole e alla data della visita, alla qualifica sanitaria in periodo di validità, attestazione del rispetto dei requisiti, nonché gli esiti degli esami entro i termini temporali previsti.

Linea vacca vitello

Bovini provenienti da allevamenti linea vacca vitello devono:

- provenire da allevamenti INDENNI da Tubercolosi, Brucellosi e Leucosi Bovina Enzootica, siti in Province o Regioni con status di indennità approvato dal Reg (UE) 2021/620 e smi
- essere stati sottoposti da non più di 30 gg:
 - Prova tubercolinica negativa se di età superiore a 6 settimane,
 - Esame sierologico negativo per Brucellosi e Leucosi se di età superiore a 24 mesi;
 - Esame sierologico negativo per IBR (Ge negativi in quanto vaccinati) se di età superiore a 12 mesi

Tali animali devono essere collocati in appositi spazi separati dagli animali di differente categoria o di differente qualifica sanitaria.

Tutti i bovini provenienti dal territorio nazionale, devono essere accompagnati da copia cartacea del documento di accompagnamento redatto informaticamente in BDN,



firmato/vidimato dal SV competente per territorio e riportante l'esito della visita clinica, nonché, ove previsto, l'esito delle analisi effettuate e le date di effettuazione.

Nell'impossibilità di provvedervi informaticamente, l'esito delle analisi non già richiamate nel documento di accompagnamento, quali quelle per Rinotracheite infettiva bovina, dovrà essere riportato sulla sezione E ad opera del Servizio Veterinario competente per territorio sull'allevamento di partenza, al quale compete anche, in conformità alle norme della fiera, di attestare esito favorevole della visita clinica, pena esclusione dei capi dalla manifestazione fieristica. E' fatta salva, in via eccezionale, la eventuale possibilità di regolarizzazione, che verrà valutata caso per caso dai veterinari ufficiali competenti sulla fiera.

Laddove la data di rientro sia valorizzata in BDN e riportata sul documento di accompagnamento degli animali che scorterà gli animali alla rassegna, il medesimo documento di accompagnamento sarà valido anche per il rientro in allevamento di origine.

Sarà onere dell'ente organizzatore della fiera registrare in BDN i movimenti in ingresso dei capi in fiera e redigere in BDN il documento di accompagnamento di rientro/uscita da fiera nonché registrare il movimento di uscita da fiera ove la data di rientro non sia stata riportata dall'operatore dell'allevamento di origine degli animali nel documento di accompagnamento che ha scortato gli animali in fiera o laddove la destinazione sia diversa dall'allevamento di origine, nonché registrare il movimento di uscita da fiera.

Gli allevatori, direttamente o tramite delegato, provvederanno alla registrazione in BDN delle movimentazioni con destinazione o provenienza dalla fiera.

Animali provenienti da stabilimenti siti in un altro Stato membro dovranno rispettare i requisiti di cui agli artt. 10 e 11 del Regolamento delegato (UE) 2020/688 ed essere scortati dal previsto certificato sanitario per gli scambi intracomunitari.

OVI-CAPRINI:

Gli ovini e i caprini partecipanti alla rassegna devono essere correttamente identificati individualmente ai sensi del Decreto Legislativo 134/2022, in applicazione del Regolamento (UE) 2016/429, del Regolamento (UE) 2021/520 con particolare riferimento all'articolo 20, registrati in anagrafe zootecnica con le relative movimentazioni in conformità al Decreto 7 marzo 2023 e debbono provenire da allevamenti INDENNI senza vaccinazione da territori siti in province o regioni con status di indennità da BRUCELLOSI approvato dal Reg (UE) 2021/620 e smi.

Gli animali partecipanti devono essere scortati da copia cartacea del documento di accompagnamento redatto informaticamente in BDN, avendo cura di riportare anche la

ATS Brescia – Sede Legale: viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia

Tel. 030.38381 - www.ats-brescia.it

Posta certificata: protocollo@pec.ats-brescia.it

Codice Fiscale e Partita IVA: 03775430980



data di rientro, affinché il medesimo documento di accompagnamento sia valido anche per il rientro in allevamento, firmato/vidimato dal SV competente per territorio riportante la qualifica sanitaria per brucellosi dell'allevamento di origine e l'esito della visita clinica da parte del veterinario ufficiale.

Sarà onere dell'ente organizzatore della fiera registrare in BDN i movimenti in ingresso dei capi in fiera e redigere in BDN il documento di accompagnamento di rientro/uscita da fiera ove la data di rientro non sia stata valorizzata dall'operatore dell'allevamento di origine degli animali nel documento di accompagnamento che ha accompagnato gli animali in fiera o laddove la destinazione sia diversa dall'allevamento di origine, nonché registrare il movimento di uscita da fiera.

Gli allevatori, direttamente o tramite delegato, provvederanno alla registrazione in BDN delle movimentazioni con destinazione o provenienza dalla fiera.

BLUE TONGUE

Nel richiamare il documento di orientamento del Ministero della Salute prot. n. 17050 del 28/5/2024, la nota di Regione Lombardia Protocollo G1.2024.0040724 del 30/10/2024, la nota del Ministero della Salute protocollo n. 0026696-05/09/2024-DGSAF-MDS-P e la nota di Regione Lombardia protocollo n. G1.2025.0005154 del 05/02/2025, la partecipazione alla rassegna di animali sensibili alla BT è:

- libera per capi vaccinati nei confronti dei sierotipi circolanti nel territorio di partenza nel rispetto della nota Ministeriale prot. n. 17050 del 28/05/2024;
- libera per capi provenienti da zone di cui all'Accordo siglato con Protocollo G1.2024.0040724 del 30/10/2024 nonché dai territori che hanno aderito al medesimo accordo in virtù della dichiarazione di omogeneità di cui alla Legge n. 44/2019, fatte salve le limitazioni alle movimentazioni di cui alla nota Protocollo G1.2024.0040724 del 30/10/2024 per focolai clinici per BTV8 e positività in PCR per BTV8;
- con trattamento con insetto repellenti da almeno 7 giorni e comunque fino alla partenza e test PCR per BTV con esito negativo per le movimentazioni da aree con circolazione virale (ACV) di sierotipi diversi da BTV1, BTV4 e BTV8;
- libera da territori con status di indennità da BT ai sensi del Regolamento (UE) 2021/620 e smi

Laddove sia previsto transito attraverso territori diversi da quello degli accordi e con assenza di circolazione virale per i sierotipi 1, 4 e 8, dovrà essere garantito che i mezzi di trasporto in cui gli animali sono caricati siano protetti dagli attacchi dei vettori durante il trasporto e che nel viaggio previsto gli animali non siano scaricati per un periodo superiore ad un giorno;

Capi non vaccinati nei confronti dei sierotipi circolanti potranno poi essere destinati solo a territori di pari stato sanitario, come definiti dai succitati accordi. E' fatto salvo l'invio diretto al macello alle condizioni della nota del Ministero della Salute prot. n. 17050 del 28/5/2024



Gli animali di provenienza nazionale devono essere scortati da copia cartacea del documento di accompagnamento redatto informaticamente in BDN, firmato/vidimato dal SV competente per territorio, sul quale:

- in caso di vaccinazione, dovranno essere riportate per ciascun animale le date di vaccinazione per sierotipo, con specifica del vaccino impiegato
- ove previsto trattamento insetto repellente, dovrà essere riportato nome del prodotto e data del trattamento
- ove previsto trattamento insetticida del mezzo, dovrà essere riportato nome del prodotto, data del trattamento e targa del mezzo

Gli animali provenienti direttamente da Stati Membri devono essere scortati da certificato sanitario ai fini degli scambi comunitari, rilasciato dall'Autorità sanitaria competente. La norma di riferimento è il Regolamento delegato (UE) 2020/689, con particolare riferimento all'allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punti da 1 a 3. Sono fatti salvi eventuali accordi specifici tra l'Italia e lo Stato di partenza.

LAGOMORFI:

Gli allevamenti di provenienza devono essere registrati in BDN in conformità al Decreto 2 marzo 2018 e al decreto legislativo 134/2022. Gli animali devono essere scortati, in conformità al Decreto 7 marzo 2023, da copia cartacea del documento di accompagnamento redatto informaticamente in BDN, completo di esito della visita sanitaria che attesti il buono stato di salute dei capi oggetto di movimentazione. Sarà onere dell'ente organizzatore della fiera registrare in BDN i movimenti in ingresso dei capi in fiera, redigere in BDN il documento di accompagnamento di rientro/uscita da fiera, nonché registrare il movimento di uscita da fiera.

EQUIDI:

Fatto salvo il rispetto di quanto previsto da Reg (UE) 963/2021 e dal DM 30 settembre 2021, gli equidi partecipanti alla rassegna devono essere scortati da copia cartacea del documento di accompagnamento redatto informaticamente in BDN, avendo cura di riportare anche la data di rientro, affinché il medesimo documento di accompagnamento sia valido anche per il rientro in allevamento e dal documento unico di identificazione a vita (SLID/passaporto).

Tutti gli equidi di età superiore ai 12 mesi, ai fini della introduzione in fiera devono essere stati sottoposti ad un test sierologico per Anemia Infettiva degli Equini (AIE) in accordo alle periodicità e validità previste dalle "Indicazioni Operative per la sorveglianza ed il



controllo dell'anemia infettiva equina" trasmesse con nota del Ministero della Salute protocollo n. 27107 del 10/9/2024.

La data e gli esiti favorevoli dei controlli sierologici devono essere registrati dal veterinario ufficiale sul documento unico di identificazione a vita.

Terminata la rassegna, nel caso in cui gli equidi non rientrino nello stabilimento di origine, l'operatore dovrà assicurare che gli animali siano accompagnati da documento di accompagnamento cartaceo (scaricabile al link: https://www.vetinfo.it/sso_portale/informazioni/docinfo/equi_doc_accompagno_post.pdf).

Gli operatori, direttamente o tramite delegato, provvederanno alla registrazione in BDN delle movimentazioni con destinazione o provenienza dalla fiera.

VOLATILI:

Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo n. 134 del 5 agosto 2022, dal manuale operativo per la gestione del sistema di identificazione e registrazione I&R e nel rispetto del Decreto 30 maggio 2023, lo spazio fieristico dedicato ai volatili deve assicurare, quanto segue:

- la partecipazione a fiere e mercati è consentita solo a volatili provenienti da allevamenti ordinari i cui controlli ufficiali sul rispetto delle misure di biosicurezza del decreto 30 maggio 2023, hanno avuto esito favorevole;
- le aree/locali devono essere facilmente lavabili e disinfettabili
- sotto le gabbie, per evitare il contatto diretto con il terreno, deve essere applicato un foglio di materiale impermeabile, lavabile e disinfettabile. Tale foglio deve essere rimosso e correttamente smaltito in contenitori idonei presenti nell'area della fiera/mercato a cura dell'organizzatore;
- devono essere poste in essere misure per evitare il contatto del pollame con volatili selvatici;
- l'organizzatore della fiera deve garantire che siano presenti dotazioni adeguate per la pulizia e disinfezione dei locali e delle attrezzature e delle gabbie dove vengono alloggiati i volatili e, alla fine della mostra, deve garantire che vengano effettuate operazioni di pulizia e disinfezione con prodotti adeguati e attivi nei confronti dei virus influenzali.

E' sempre consentita la partecipazione di **volatili ornamentali** di cui all'Allegato I, Parte B del Reg (UE) 2016/429 identificati singolarmente e scortati da documento di accompagnamento cartaceo, non provenienti dal circuito commerciale (allevamenti di svezzamento o commercianti).

I proprietari dei volatili ornamentali devono garantire che i volatili non vengano in contatto con volatili selvatici, o con alimenti, acque, lettiera e in generale altri utensili che sono stati a contatto con uccelli selvatici e che le strutture dove vengono detenuti i volatili siano sottoposte a periodiche operazioni di pulizia e disinfezioni. Devono inoltre



garantire corrette norme di pulizia e disinfezione anche delle attrezzature utilizzate per il trasporto dei volatili.

Se nell'allevamento è presente anche pollame, devono essere effettuati controlli virologici e sierologici su un numero rappresentativo di volatili. L'esito favorevole dei controlli deve essere riportato a cura del Servizio veterinario sul documento di trasporto degli animali.

Pollame

La possibilità di partecipazione di pollame è da intendersi subordinata all'assenza di divieti a livello nazionale, regionale o locale, disposti in ragione della situazione epidemiologica.

Gli allevamenti di provenienza di pollame devono essere registrati in BDR/BDN quali allevamenti ordinari in conformità al decreto legislativo 134/2022 ed essere autorizzati e sottoposti a verifica periodica, in conformità all'Allegato A alla DGR 3333/2020 e al Decreto 30 maggio 2023.

Nei 7 gg precedenti la movimentazione, gli allevamenti di provenienza di pollame devono essere sottoposti con esito favorevole ad un accertamento virologico su almeno 5 animali per unità produttiva; nel caso in cui, nell'unità produttiva, fossero presenti anche anatidi, gli accertamenti su questa specie saranno aggiuntivi.

I proprietari devono garantire corrette norme di pulizia e disinfezione anche per le attrezzature utilizzate per il trasporto dei volatili.

Il pollame deve essere accompagnato da copia cartacea del documento di accompagnamento redatto informaticamente in BDN, firmato/vidimato dal SV competente per territorio e riportante l'esito dell'ultima verifica della biosicurezza dello stabilimento di origine, nonché l'esito delle analisi effettuate e le relative date.

Gli animali devono essere accompagnati all'uscita della manifestazione dal documento di accompagnamento. Ai sensi del Decreto 30 maggio 2023 è vietata la reintroduzione in allevamenti di svezamento di volatili che hanno partecipato alla fiera, ad eccezione di quelli ove sia possibile una quarantena in locali dedicati.

Gli animali introdotti da Paesi Membri dell'Unione Europea dovranno rispettare i requisiti sanitari presenti nel Reg (UE) 2020/688 ed essere scortati da certificati conformi a quanto previsto al Reg (UE) 2021/403.

Gli espositori dovranno notificare, in conformità all'articolo 6 del d.lgs 136 del 05 agosto 2022, ai veterinari ufficiali operanti nel quartiere fieristico ogni caso, anche sospetto, di malattia infettiva.